

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Allegato

1. Introduzione

La conservazione degli alberi monumentali tutelati ha come obiettivo principale il mantenimento di un buono stato vegetativo degli esemplari che, per la loro maestosità o per il loro valore paesaggistico e storico-culturale, rappresentano un'eccellenza per il territorio.

Per garantirne la sopravvivenza, è necessario adottare tutte le precauzioni possibili, sia per evitare danni, sia per intervenire in caso di problematiche fitopatologiche o strutturali, con particolare attenzione agli esemplari situati in ambito urbano, dove è fondamentale coniugare la tutela di questi esemplari arborei perché ciò significa contestualmente salvaguardare anche la sicurezza pubblica.

A supporto ed in applicazione della nuova legge regionale è stata approvata anche una Direttiva che disciplina le procedure per l'individuazione di nuovi alberi monumentali da sottoporre a tutela e che si è posta come principale obiettivo la corretta gestione degli interventi di gestione che devono essere esclusivamente mirati a preservare o a migliorare le condizioni vitali degli alberi tutelati.

È, inoltre, essenziale stabilire i criteri per identificare nuove piante monumentali, al fine di verificare la presenza di ulteriori esemplari meritevoli di tutela nel territorio regionale e ampliare la rete degli alberi monumentali protetti.

Parallelamente all'individuazione di nuovi esemplari arborei da inserire negli Elenchi regionali e nazionali, è opportuno promuovere iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulla conservazione degli alberi monumentali.

A ciò si aggiunge la necessità di attività formative per approfondire la conoscenza delle esigenze di queste piante, contribuendo così a sviluppare una cultura del rispetto e della corretta gestione degli alberi monumentali tutelati.

1.1 Le norme vigenti in Emilia-Romagna

Sul territorio regionale, coesistono due tipologie di tutela:

- la **tutela nazionale** che individua e salvaguarda gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)** e che fa riferimento all'art. 7 della Legge n. 10/2013 “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”
- la **tutela regionale** che salvaguarda gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)** così come previsto dalla L.R. n. 20/2023 “*Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti*”.

Gli Alberi monumentali tutelati (AMR o AMI) possiedono precisi **caratteri di monumentalità** legati al valore naturalistico (età, dimensione, rarità botanica, specie e valore ecologico), al pregio paesaggistico (per ubicazione, forma e portamento), pregio storico-culturale e religioso, possono essere singoli, isolati o facenti parte di formazioni boschive, in filare o in gruppo, possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone, trovarsi sia in proprietà pubblica che privata e ricadere in aree urbane, rurali o in aree forestali.

La differenza sostanziale tra le due diverse tipologie di tutela riguarda la **circonferenza minima**, individuata a seconda della specie, che, nella tutela nazionale, ha dimensioni maggiori rispetto a quella regionale.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Il regime di particolare salvaguardia al quale sono sottoposti gli esemplari arborei tutelati comporta di fatto l'**intangibilità dell'albero** e l'individuazione della sua area di rispetto (denominata **Zona di Protezione dell'Albero - ZPA**) per entrambe le tipologie di tutela.

1.2 Le competenze

La Regione Emilia-Romagna, attraverso il **Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane**, cura la gestione e la salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) e promuove azioni per migliorarne la conservazione, nonché le attività legate alla promozione della loro conoscenza e della loro valorizzazione, per i quali possono attivarsi anche il Settore Governo e Qualità del territorio e il Settore Patrimonio culturale per i rispettivi ambiti di competenza.

Per quanto concerne gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)**, il Settore coordina il censimento in capo ai Comuni, approva l'elenco regionale degli alberi da inserire nell'Elenco nazionale e supporta la gestione della tutela in stretto coordinamento con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto riguarda, invece, gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)** spettano al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane le seguenti attività:

- censisce gli alberi monumentali** presenti sul territorio regionale e gestisce l'**Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)**;
- gestisce e approva gli **atti delle nuove tutele**;
- gestisce il **Sistema informativo degli Alberi Monumentali**;
- concede i **contributi regionali** per gli interventi di cura e di salvaguardia, sia degli Alberi Monumentali Regionali che degli Alberi Monumentali d'Italia;
- gestisce le **procedure autorizzatorie** per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR);
- realizza **attività di informazione, comunicazione e formazione** sugli alberi monumentali presenti sul territorio regionale.

ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA (AMI)

2. Gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Gli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)** sono gli esemplari monumentali individuati come raro esempio di maestosità e devono possedere specifici caratteri di monumentalità che vengono indicati dalla normativa nazionale, ovvero dalla Legge nazionale n. 10/2013 e dal successivo Decreto ministeriale attuativo 23 ottobre 2014.

In particolare, il Decreto ministeriale individua all'art. 5 specifici **criteri di monumentalità** che comprendono il pregio naturalistico legato all'età e alla dimensione, nonché quelli legati a forma e portamento, alla rarità botanica e all'architettura vegetale, ma anche al valore ecologico.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Ad oggi, nella nostra regione, sono presenti 125 Alberi Monumentali d'Italia (AMI) e sono consultabili sia sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia nella Banca dati regionale georeferenziata.

2.1 Il censimento e l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Il **censimento** degli Alberi Monumentali d'Italia è in capo ai **Comuni**, i quali propongono alla Regione, con proprio atto, l'elenco degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio qualora possiedano i criteri di monumentalità individuati dalla normativa nazionale.

Tale elenco deve fornire, altresì, la specifica evidenza degli alberi per i quali risultino anche il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo n. 42/2004,

La Regione provvede all'istruttoria tecnica e delibera elaborando un proprio **Elenco regionale** che viene trasmesso alla Direzione Generale Foreste del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'inserimento nell'Elenco nazionale.

Ogni Comune rende noti gli alberi monumentali inseriti nell'Elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante l'affissione al proprio Albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento in elenco.

A partire dalla proposta di attribuzione del carattere di monumentalità da parte del Comune con proprio atto amministrativo, si applicano le norme di salvaguardia e le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della Legge n. 10/2013.

2.2 Le norme di tutela e salvaguardia degli AMI

L'**abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale** sono realizzabili solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le **procedure autorizzatorie** sono individuate nella **Circolare ministeriale n. 461 del 5 marzo 2020**.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, gli interventi vengono classificati in **interventi incisivi o di lieve entità** e in **interventi incisivi**. Per i primi gli interventi sono soggetti a regime semplificato di **comunicazione di inizio lavori**, mentre i secondi sono soggetti ad **autorizzazione comunale**, previo **parere obbligatorio e vincolante** del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale Circolare precisa, altresì, che **non sono ammissibili** ad autorizzazione o non possono essere soggetti a comunicazione gli interventi di abbattimento e modifica che non sottendono ad una motivazione oggettiva, condivisibile e supportata da valide considerazioni tecniche, mentre **sono ammissibili** gli interventi ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero e per il miglioramento della sua funzionalità, quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, solo dopo avere accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, quelli di eliminazione di alberi morti o in condizioni di deperimento irreversibili.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

I Comuni provvedono a comunicare per conoscenza anche al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna, sia le procedure autorizzative che gli atti autorizzativi emanati.

A supporto della **Circolare ministeriale n. 461** del 5 marzo 2020 , sono state approvate le “**Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali**” (Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2020).

2.3 Le sanzioni previste per gli AMI

Chiunque non rispetti le norme previste dalla normativa nazionale è sottoposto a **sanzione amministrativa** di cui all'art. 7, comma 4, della Legge n. 10/2013.

Per quanto concerne gli **Alberi Monumentali d'Italia**, salvo che il fatto costituisca reato, per **l'abbattimento o il danneggiamento** di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 5.000,00 a euro 100.000,00**.

ALBERI MONUMENTALI REGIONALI (AMR)

3. Gli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

Con la L.R. n. 20/2023 vengono individuati gli **Alberi Monumentali Regionali (AMR)**, esemplari arborei di grande pregio ai quali vengono riconosciuti particolari valori di monumentalità indicati dalla legge regionale e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della Legge n. 10/2013.

Ad oggi, nella nostra regione, sono presenti 538 Alberi Monumentali Regionali (AMR) che sono consultabili nella Banca dati regionale georeferenziata [Alberi monumentali in Emilia-Romagna - Parchi, foreste e Natura 2000 - Ambiente](#).

3.1 Caratteri principali della nuova legge regionale e della Direttiva regionale applicativa

Nello specifico, la nuova legge regionale per la conservazione degli alberi monumentali regionali introduce una serie di misure specifiche mirate a proteggere e valorizzare questi esemplari unici, anche attraverso l'apposita **Direttiva regionale applicativa** recentemente approvata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 25 marzo 2024.

Tra i principali contenuti e novità della normativa regionale vi sono:

- la **definizione di “Albero Monumentale Regionale” (AMR)** e l'individuazione dei **caratteri di monumentalità** che li identificano (art.3);
- l'**istituzione della Zona di Protezione dell’Albero (ZPA)**: una zona di assoluto rispetto dell'apparato radicale, avente un raggio di almeno 10 m, al fine di garantire la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie dell'esemplare monumentale tutelato (art. 3);

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

- l'**istituzione di uno specifico Elenco regionale**, per la catalogazione degli Alberi Monumentali Regionali (AMR), fondamentale non solo per la loro identificazione, ma anche per il monitoraggio e la gestione efficace del patrimonio arboreo monumentale tutelato (art. 4);
- le nuove **norme di tutela**: sono state introdotte misure più attente alla cura e alla corretta gestione degli alberi monumentali mirate ad impedire qualsiasi intervento che possa comprometterne la salute e l'integrità (art. 7 e Direttiva applicativa - DGR n. 512/2024);
- le specifiche **procedure autorizzatorie** previste per gli interventi di cura e di gestione (art. 7, disciplinato dal punto 10 della Direttiva applicativa - DGR n. 512/2024);
- la **realizzazione di una banca dati georeferenziata** (art. 9);
- l'obbligo di recepimento del vincolo negli **strumenti urbanistici e di pianificazione** dei Comuni e nei **regolamenti** degli Enti parco (art. 6);
- la **promozione e la valorizzazione**, nonché il coinvolgimento delle comunità locali (art. 9);
- le **sanzioni e i controlli**: la legge introduce anche un sistema di sanzioni per chi viola le norme di tutela degli alberi monumentali regionali; le sanzioni possono variare da multe pecuniarie a interventi di ripristino a carico del trasgressore (art. 12).

3.2 La definizione di Albero Monumentale Regionale (AMR) e di Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

L'art. 3 della legge stabilisce la definizione giuridica di Albero Monumentale Regionale (AMR) ed individua i **caratteri di monumentalità** quali il **pregio naturalistico** (dimensione, età, rarità botanica, valore ecologico), il **pregio paesaggistico** (ubicazione, architettura vegetale) e il **pregio storico, culturale e religioso**.

Viene, altresì, istituita la **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**, ovvero un'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare con un **raggio minimo di almeno 10 m** calcolata dall'esterno del fusto, che ha lo scopo di salvaguardare il sito di radicazione, nonché la chioma, per garantire la stabilità strutturale dell'albero, nonché le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.

Gli AMR possono appartenere sia a **specie autoctone che alloctone** e ricadere sia in **proprietà pubblica che privata**, in **aree forestali di origine naturale o artificiale**, in **aree rurali** o in **aree urbane**.

Al fine di consentire di individuare tali esemplari sul territorio regionale, tutti gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) devono essere dotati di apposita **segnaletica** in modo tale che sia evidenziata la sua tutela.

In particolare, la cartellonistica deve rispettare i requisiti standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalle Regione nello specifico *“Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna”*, approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/9/2021.

3.3 La segnalazione e la candidatura degli Alberi Monumentali Regionali

I Comuni, gli Enti di gestione delle aree protette, i Carabinieri Forestale, gli Enti forestali, gli altri enti pubblici possono presentare alla Regione la **candidatura** di alberi che potranno essere riconosciuti

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

come Alberi Monumentali Regionali (AMR) dell'Emilia-Romagna secondo le modalità indicate dalla Direttiva regionale (punto 4.2).

Inoltre, qualsiasi soggetto (associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, nonché i singoli cittadini) può inviare una **segnalazione** alla Regione (Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone montane) di esemplari arborei presenti sul territorio regionale.

Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone montane regionale avvia periodicamente **censimenti** per individuare nuovi esemplari arborei monumentali presenti sul territorio regionale da candidare alla tutela, nonché monitoraggi per l'aggiornamento della propria banca dati.

La **procedura per l'attribuzione del carattere di monumentalità** e la conseguente conservazione di un Albero Monumentale Regionale (AMR) è disciplinata dal punto 5 della Direttiva regionale.

Il Comune territorialmente interessato è tenuto a recepire l'atto di tutela dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli **strumenti di pianificazione urbanistica (Tavola dei vincoli)**.

3.4 Le norme di tutela degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

L'assoggettamento alla tutela ha carattere permanente.

La legge regionale prevede l'**intangibilità** dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), comprensivo della sua Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) e, pertanto, **sono vietati**:

- l'abbattimento dell'esemplare, la rimozione e il danneggiamento sia degli organi epigei che della ZPA;
- la modifica della chioma e/o dell'apparato radicale ossia la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei o ipogeи indicati al punto 9.1 della Direttiva.

Nel caso in cui sia stata accertata l'**impossibilità di adottare soluzioni alternative** e l'intervento si renda assolutamente necessario, a seconda del grado di incisività degli interventi, le procedure autorizzatorie individuate sono le seguenti:

- interventi incisivi soggetti ad **Autorizzazione regionale**;
- interventi incisivi soggetti a **Comunicazione di inizio degli interventi**;
- interventi non incisivi **liberamente eseguibili**.

3.5 Le procedure autorizzatorie

Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale può consentire gli interventi di cura e di gestione degli AMR attraverso **appositive procedure autorizzative** (autorizzazione o comunicazione), a seconda dell'incisività della tipologia dell'intervento da effettuare, **solo** nel caso in cui l'intervento **si renda assolutamente necessario** e sia stata accertata l'**impossibilità di adottare soluzioni alternative**.

In particolare, il Capo II dell'apposita **Direttiva regionale** applicativa ha individuato in dettaglio **le procedure** da seguire per la tutela e la gestione degli Alberi Monumentali Regionali definendo in

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

maniera puntuale gli **interventi di gestione e di cura** degli AMR (potature, consolidamenti, ecc.), compresi anche gli interventi che interessano gli apparati radicali e il corrispondente sito di radicazione (ZPA) che sono sottoposti ad **autorizzazione regionale** o a **comunicazione**.

A seconda del **grado di incisività** dell'intervento, infatti, il soggetto proprietario (pubblico e privato) è tenuto ad inviare un'apposita **richiesta di autorizzazione**, oppure una semplice comunicazione, al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale.

La richiesta di **autorizzazione regionale** deve essere inviata **almeno 30 giorni** prima dell'inizio degli interventi ritenuti necessari sia al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane che, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale Emilia-Romagna e al Comune competente per territorio. La richiesta prevede la compilazione di uno specifico modulo e l'inoltro di una perizia firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura che contenga un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'albero che indichi gli interventi da realizzare, le modalità e le relative tempistiche. Il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane, dopo apposita istruttoria tecnica ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, può autorizzare o vietare parzialmente o integralmente gli interventi. Tali interventi non possono essere realizzati senza il rilascio dell'autorizzazione positiva della Regione.

La **comunicazione** deve essere inviata **almeno 20 giorni** prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico modulo, sia al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane regionale che, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale Emilia-Romagna e al Comune competente per territorio. Nel caso in cui la Regione non dia riscontro a tale comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento, il soggetto proprietario o gli aventi diritto possono procedere alla realizzazione degli interventi (silenzio-assenso).

Qualora l'esemplare arboreo ricada all'interno di aree naturali protette, all'interno di siti della Rete Natura 2000 o sia soggetto ad altri vincoli (es. Regolamento comunale del verde urbano), le procedure autorizzatorie regionali non esonerano i soggetti proprietari di acquisire ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti.

Le **modalità e le tempistiche relative alle procedure autorizzatorie** per gli interventi sia sugli alberi che nelle ZPA sono indicate al punto 10, Allegato 1, della DGR n. 512/2024.

In assenza o in difformità alle procedure autorizzative, si applicano le **sanzioni** di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

3.6 Le sanzioni amministrative e la vigilanza

L'art. 12 della L.R. n. 20/2023 prevede che per **l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento**, in assenza o in difformità **dall'autorizzazione regionale**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00**.

Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00**.

La Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i **10 anni successivi all'evento**.

La conservazione degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Per le violazioni di cui all'art. 12, il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane può prevedere l'esecuzione di **lavori di messa in pristino dei luoghi**.

La vigilanza sull'osservanza dei divieti è esercitata dalla Regione, anche attraverso ARPAE, dai Carabinieri Forestale, dai Comuni, dagli Enti forestali, dagli Enti parco e dagli altri soggetti preposti alla vigilanza ambientale.

4 I contributi regionali per la gestione, la tutela e la valorizzazione

La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione del patrimonio arboreo monumentali (AMI e AMR), anche in sinergia con enti pubblici e privati, attraverso la realizzazione di **attività di tutela, formazione e sensibilizzazione** per la corretta gestione degli esemplari arborei monumentali, favorendo la conservazione della biodiversità e del patrimonio storico-culturale.

Al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali (nazionali e regionali) e le relative zone di protezione (ZPA), sulla base di un apposito bando annuale, la Regione concede dei **contributi regionali** per:

- la realizzazione di **indagini sullo stato di salute** (VTA, perizie fitopatologie e verifiche strumentali);
- gli **interventi di salvaguardia, conservazione e gestione ordinaria e straordinaria** (potature, consolidamenti, ecc.);
- le iniziative di **comunicazione e di sensibilizzazione** volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione degli alberi monumentali.

I beneficiari dei contributi regionali sono:

- il **soggetto pubblico** proprietario di un albero monumentale tutelato;
- il **soggetto privato** proprietario di un albero monumentale tutelato.

Gli interventi ammessi sono **finanziati al 100%** in base all'ordine della graduatoria e ad esaurimento delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio regionale.

I contributi concessi negli ultimi anni ai soggetti pubblici e privati per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi tutelati ammontano a **1.345.000 euro**.

Inoltre, la legge regionale non si limita alla protezione e alla salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali (AMR), ma ne promuove anche la **valorizzazione** attraverso l'organizzazione di eventi culturali, educativi e turistici, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questi alberi. Viene riconosciuta, altresì, l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali.